



---

Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 188

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di lunedì 18 dicembre 2023

## INDICE

### Commissioni permanenti

4 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana) (*)</i>		
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i> . . . . .	»	11
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	11
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i> . . . . .	»	119
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	119

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 188° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 dicembre 2023.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Lunedì 18 dicembre 2023

**Plenaria**

**114<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023) 451 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, a conclusione dell'esame della proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma con alcune osservazioni puntuali riferite al rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e; in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *c*), si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L prodotti in « piccole serie »; la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione; in riferimento all'articolo 5, che

vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L.

Per quanto concerne l'obiettivo minimo del 25 per cento della presenza di plastica riciclata nei veicoli, previsto all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità ed eventualmente posticipare l'applicazione dell'obbligo in parola; l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni; andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori; in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, andrebbe valutata la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR; si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi (« masse nere »).

In riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato; con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, andrebbe approfondito l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

Infine, la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo,

che reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, ricordando che esso è collegato alla manovra di bilancio e che è stato presentato dal Governo alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023 e da questa approvato il 7 dicembre scorso, come modificato durante l'esame in Commissione.

L'iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina.

Il provvedimento ha quindi come obiettivo principale il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Il disegno di legge si compone di 59 articoli, suddivisi in sei titoli. Il titolo I (articoli da 1 a 3) enuncia i principi e obiettivi del disegno di legge, prevedendo che le amministrazioni centrali e locali orientino la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali, artistiche e turistiche, in coerenza con i principi della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sul mercato interno e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, il 15 aprile di ciascun anno è fissato come « Giornata nazionale del *Made in Italy* ».

Il titolo II, al capo I (articoli da 4 a 7), reca disposizioni per la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, a favore di tutti i comparti produttivi, con l'istituzione del Fondo nazionale del *made in Italy*, dotato di 700 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni per il 2024, mentre, al capo II (articoli da 8 a 17), misure settoriali, a sostegno di specifiche attività produttive, quali le filiere del legno, degli oli di oliva vergini, della trasformazione di fibre tessili e della pelle, della moda, della nautica da diporto, della ceramica, nonché sulla misurazione del livello qualitativo dei prodotti, tra cui il pane e la pasta.

Il titolo III (articoli 18 e 19) dispone in materia di istruzione e formazione, con l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy* e della fondazione per il raccordo tra la scuola e le imprese del *made in Italy*.

Il titolo IV (articoli da 20 a 40) reca misure di promozione del *made in Italy* e del patrimonio culturale e turistico, della creazione digitale, nonché della cucina italiana all'estero e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo.

Il titolo V, sulla disciplina di tutela dei prodotti del *made in Italy*, dispone, al capo I (articoli da 41 a 46) in materia di prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta, l'istituzione di un contrassegno del *made in Italy* volontario, nel rispetto della normativa doganale europea e disposizioni per le produzioni tipiche locali; al capo II (articoli 47 e 48) disposizioni per la tracciabilità delle filiere mediante *blockchain* e per investimenti in progetti imprenditoriali per ambienti virtuali immer-

sivi e interattivi; al capo III (articoli da 49 a 56) disposizioni per il rafforzamento della lotta alla contraffazione.

Infine, il titolo VI (articoli da 57 a 59) prevede lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese, rispetto agli interventi in materia di *made in Italy*, e reca le disposizioni finanziarie e finali.

Il Presidente, in considerazione della programmazione dei lavori parlamentari sul disegno di legge, propone di procedere al voto già nella seduta di domani mattina.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime perplessità circa l'eccessiva rapidità nell'esame di un disegno di legge che è di iniziativa parlamentare e che non presenta carattere d'urgenza. Ricorda che la Camera dei deputati ha lavorato in modo approfondito, con il contributo delle forze di opposizione, e sarebbe quantomai opportuno coinvolgere l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) e le comunità italiane all'estero. Esprime quindi le sue forti perplessità nel procedere con la prassi dell'esame di fatto monocamerale anche su un provvedimento ordinario come questo.

Rileva poi l'assoluta esiguità dei fondi stanziati dall'articolo 4, per il 2023 e 2024, a confronto di quanto investono altri Paesi europei che peraltro vantano un minor numero di produzioni tipiche rispetto all'Italia.

Con riguardo all'istituzione di un nuovo indirizzo liceale, all'articolo 18, dedicato al *made in Italy*, evidenzia come ciò si ponga in contrasto con la natura stessa del liceo, che non è incentrata sulla formazione professionalizzante. Ricorda, invece, che esiste l'istituto tecnico con indirizzo Amministrazione, finanza e *marketing*, in cui rientra l'articolazione Relazioni internazionali per il *marketing*, cosiddetta RIM, che poteva ben ospitare la formazione specifica sul *made in Italy*, con un adeguato potenziamento. Esprime contrarietà, d'altra parte, per il previsto assorbimento, nel nuovo percorso liceale, dell'opzione economico-sociale presente all'interno del liceo delle scienze umane, che invece è una realtà ben avviata e funzionante.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*) ricorda che le politiche in favore del *made in Italy* messe in campo da questo Governo riflettono un percorso di diversi decenni, avviato con indirizzi specifici, approdati solo ora a un approccio organico e complessivo, che investe in modo sistematico i diversi settori e soggetti interessati, e che ha visto la partecipazione della società civile, economica e della formazione, oltre che delle comunità italiane all'estero. Il provvedimento in esame si inserisce, dunque, in questo contesto più ampio.

Riguardo all'*iter* parlamentare, ricorda che la Commissione è chiamata a valutare la conformità dei provvedimenti rispetto all'ordinamento giuridico dell'Unione europea, non entrando quindi nel merito delle considerazioni attinenti alle scelte politico-procedurali. In ogni caso, ricorda che il disegno di legge in esame è collegato alla manovra di bilancio e che, pertanto, andrebbe adottato in tempi con essa congrui.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) conferma l'opportuna sollecitudine, volta ad approvare il provvedimento insieme alla legge di bilancio.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) chiede se, pur trattandosi di un collegato, non sia possibile un'approvazione successiva alla legge di bilancio.

Il PRESIDENTE assicura l'approfondimento di tale questione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SUL PROGETTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 451 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso;

considerato che essa è finalizzata a favorire la transizione del settore automobilistico verso l'economia circolare in tutte le fasi della vita del veicolo – progettazione, produzione e trattamento finale del veicolo fuori uso – attraverso un aggiornamento della normativa e un migliore funzionamento del mercato unico, riducendo gli effetti ambientali negativi e contribuendo alla sostenibilità dei settori automobilistico e del riciclaggio;

considerato che, a tal fine, la proposta abroga la direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso e la direttiva 2005/64/CE sull'omologazione per la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli (cosiddetta « omologazione 3R »), ritenute non più adeguate ad assicurare la transizione dell'intera filiera automobilistica verso l'economia circolare;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in maniera complessivamente positiva le finalità della proposta, pur ritenendo doveroso valutarne l'impatto sui settori produttivi in relazione soprattutto alle tempistiche di applicazione;

ricordato che, in materia di veicoli fuori uso, è stato presentato in Senato il disegno di legge n. 589, recante disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati e di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso, in cui si prevede che l'ipoteca iscritta su tali veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possa ostare alla loro cancellazione dal PRA, agevolando così la loro rottamazione e trattamento finale,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, convenendo sulla necessità di un'azione a livello di Unione europea per armo-



nizzare il mercato unico e adeguare il settore automobilistico all'economia circolare, in linea con l'obiettivo stabilito dal *Green Deal* europeo, ma formula le seguenti osservazioni in relazione al rispetto del principio di proporzionalità:

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), si valuti l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e, che la proposta attualmente esclude, per assicurare maggiore omogeneità e sostenibilità alla filiera del settore, considerato che le differenze tecniche e strutturali tra ciclomotori (L1e-B e L2e) e motocicli (L3e e L5e) sono spesso minime;

in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *c*), che esclude dall'applicazione della proposta le auto prodotte in « piccole serie » (la cui produzione non supera le 1500 unità l'anno), mantenendo per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) 2018/858, si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili) prodotti in « piccole serie » (la cui produzione non supera le 50 o 150 unità l'anno, a seconda della categoria), al fine di mantenere per tali veicoli il regime omologativo agevolato previsto dal regolamento (UE) n. 168/2013;

la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione. Le innovazioni della proposta creano un disallineamento rispetto alle corrispondenti prescrizioni del regolamento n. 133 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), sottoscritto anche dall'Unione europea, con il rischio di creare la necessità di una doppia certificazione di omologazione per i mercati UE e per quelli *extra-UE*;

in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, pur con limitate deroghe specificate all'allegato III, si valuti l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e quadrimobili), con le opportune deroghe adeguate alla categoria;

per quanto concerne l'obiettivo minimo del 25 per cento della presenza di plastica riciclata nei veicoli, previsto all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare tutte le prestazioni tecniche e di sicurezza dei veicoli, ed eventualmente stabilirne una progressività e revisione alla luce dello sviluppo tecnologico e della disponibilità di materie prime di qualità. Si valuti, al riguardo, di posticipare l'applicazione dell'obbligo in parola, per evitare la necessaria maggiore dipendenza dalle importazioni di materiali secondari da Paesi terzi, e di graduare l'obiettivo del 25 per cento in base alla disponibilità del materiale;

l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni e non anche ai nuovi veicoli già omologati. Inoltre, andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori, e che la rimovibilità sia prevista solo a livello di pacco batterie e se eseguita da operatori certificati e formati;

in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, si valuti la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR;

si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi (« masse nere »), per definire una procedura di spedizione più semplice e rapida per i rifiuti destinati al riciclaggio all'interno dell'Unione;

in riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, per i quali l'articolo 2, paragrafo 2, lettera *b*), richiede la conformità alla normativa per il solo veicolo di base, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato. Inoltre, una centralizzazione a livello europeo della rendicontazione delle responsabilità estese del produttore comporterebbe un miglioramento continuo della quantità e qualità dei dati, una maggiore trasparenza e interconnessione tra le parti interessate, ottimizzando così i costi e gli obiettivi ambientali per gli impianti di trattamento;

con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, sarebbe da approfondire l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico MOVE-HUB finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli, compreso il numero di identificazione dei veicoli, tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane;

la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare)**

Lunedì 18 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 79**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**92<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, sono pervenuti 175 emendamenti e 19 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto, e che la senatrice Fregolent ha ritirato l'emendamento 32.2 ed ha presentato un testo corretto di tale proposta, parimenti pubblicato in allegato.

Ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, definito dalla legislazione vigente e dal Documento di economia e finanza (DEF). Sono quindi inammissibili gli emendamenti su cui la Commissione bilancio dovesse esprimere un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda inoltre che possono essere ripresentati in Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, i soli emendamenti respinti dalla Commissione, fatta salva la possibilità per il Presidente del Senato di ammettere nuovi emendamenti in correlazione con le modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Comunica infine che sul testo sono pervenuti finora i pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono altri iscritti in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Replica il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, premettendo di non essere titolare del provvedimento, seguito dal vice ministro Valentini. Considerati i rilievi sollevati in discussione generale, precisa che l'esigenza di approvare entro dicembre in via definitiva il provvedimento è dovuta a ragioni contabili, in quanto vi è il rischio di perdere le risorse stanziare per l'anno 2023.

Fa notare comunque che l'esame in prima lettura è stato assai ampio e ha valorizzato il lavoro parlamentare connesso all'indagine conoscitiva sul *made in Italy* svolta dalla X Commissione della Camera dei deputati. Numerosi sono inoltre gli emendamenti approvati di iniziativa delle opposizioni che hanno registrato un parere favorevole e sono stati approvati.

La relatrice FALLUCCHI (*FdI*) rinuncia alla replica.

Il PRESIDENTE si associa alle considerazioni del Sottosegretario, augurandosi che l'Assemblea possa licenziare in via definitiva il provvedimento entro questa settimana, onde non pregiudicare la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia la Sottosegretaria per aver motivato le ragioni dell'urgenza, rilevando tuttavia criticamente che la Camera dei deputati avrebbe potuto concludere prima l'esame del testo onde consentire margini di approfondimento anche al Senato. Afferma in-

fatti che il proprio Gruppo ha presentato numerosi emendamenti e avrebbe auspicato una valutazione attenta da parte dell'Esecutivo, nella prospettiva di tutelare il bene comune in un settore che giudica importante.

Prende atto infine del tema connesso agli stanziamenti riferiti all'anno 2023.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA, CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA E POSTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che domani, martedì 19 dicembre, la seduta già convocata alle ore 9 non avrà luogo e la seduta già convocata alle ore 13 è anticipata alle ore 12. Dispone inoltre la convocazione di una ulteriore seduta alle ore 18, o a conclusione dei lavori dell'Assemblea, al termine della quale si terrà la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, precedentemente prevista al termine della seduta delle ore 13.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 958

**G/958/1/9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* ed è un collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025;

tale provvedimento si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

in particolare, come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirompente il distretto industriale di Prato la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

l'andamento complessivo riflette quello del tessile e degli altri settori maggiormente rappresentati nell'area industriale pratese: si va dal -11,1 per cento del tessile al -4,1 per cento della meccanica, comprendente anche il meccanotessile, e al -3 per cento dell'abbigliamento-maglieria;

dopo la caduta a picco del 2020, che vide contrazioni della produzione industriale pratese del 20 per cento, gli anni 2021 e 2022 avevano mostrato una forte capacità di ripresa anche se parzialmente confermata in questo 2023;

l'alluvione del 2 novembre u.s. ha però definitivamente messo in ginocchio ogni possibile aspettativa di ripresa industriale nel breve periodo;

il settore terziario nella provincia di Prato è rappresentato da circa 12.000 imprese attive, così distribuite nel 2022: imprese destinate all'alloggio e alla ristorazione: 1.749 (196 mila arrivi e 443 mila presenze); imprese del commercio all'ingrosso attive: 9.088 e altre attività legate al terziario: 1.345;

rispetto a questo scenario, il Centro Studi Confcommercio stima un ammontare (in aggiornamento) del danno pari a oltre 15 milioni di euro;

secondo il *report*, ad oggi, il 15 per cento delle aziende coinvolte vede interrotta la sua attività, mentre il 75 per cento circa è riuscito a riprenderla e il restante 10 per cento ha ricominciato soltanto parzialmente;

quanto alla tipologia dei danni inferti dal catastrofico allagamento, il 75 per cento dichiara di aver subito danni strutturali che pesano, in termini economici, per oltre 6 milioni, quelli da mancato incasso riguardano invece il 70,2 per cento delle attività (circa 4 milioni) mentre il 65 per cento delle attività dichiara danni ai prodotti per una cifra superiore ai 5 milioni;

a questo scenario devono aggiungersi i danni da mancato guadagno, in costante aggiornamento;

sul fronte della produzione manifatturiera (tessile, meccanica di produzione, legno, arredamento, cartotecnica), la situazione è davvero preoccupante: CNA registra oltre 100 imprese manifatturiere concentrate nell'area del « distretto tessile » con situazioni di particolare criticità nelle zone di Campi Bisenzio, Montemurlo, Montale, Quarrata, Val Bisenzio. Ci sono aziende che hanno visto distrutte integralmente le linee di produzione, materie prime in lavorazione, macchinari anche recentemente acquistati (sui quali erano stati fatti investimenti in linee produttive innovative Industria 4.0) dove gli ordini di grandezza dei danni sono stimabili in qualche centinaio di migliaia di euro ad azienda, con picchi di qualche milione di euro. Queste imprese sono quelle maggiormente strutturate anche da un punto di vista organizzativo, impiegano una media che va dai 10 ai 25 addetti, nel caso del tessile rischiano di perdere un intero semestre di campionato, e nei casi più gravi rischiano di non riavviare l'attività. Per il 40 per cento ancora la produzione è totalmente interrotta, e per un 46 per cento ancora parzialmente interrotta;

secondo lo studio pubblicato dall'Istituto regionale programmazione economica della Toscana (IRPET) si ipotizza che una prima stima del danno subito dalle imprese ammonti, per quanto riguarda:

a) la perdita delle scorte in magazzino a circa 90 milioni di euro (pari al 21 per cento del valore totale);

*b)* i fabbricati e i macchinari/impianti a circa 900 milioni di euro (pari al 11,4 per cento del valore complessivo);

*c)* il blocco produttivo a circa 100 milioni di euro (sempre che si ipotizzi un solo mese di fermo. Qualora i mesi di fermo produttivo dovessero aumentare aumenterebbe proporzionalmente anche il danno);

*d)* l'indotto e tutta la filiera si stimano circa 150 milioni di euro;

successivamente, alla luce dell'ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023, è stato necessario riquantificare il danno subito sia per le attività produttive che per le famiglie arrivando a un ordine di grandezza pari a circa 1,8 miliardi complessivi di euro se consideriamo solo i 37 comuni iniziali e a 2 miliardi di euro se consideriamo gli ulteriori comuni coinvolti (naturalmente in questa stima non sono ricomprese le spese eventualmente sostenute per il ripristino delle infrastrutture quali strade, ponti, argini dei fiumi... del territorio);

le prime misure messe in atto dal Governo, pur apprezzabili, non sono certo sufficienti a far ripartire il tessuto industriale e terziario coinvolto,

impegna il Governo:

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale e terziario di Prato, in particolare prevedendo:

*a)* l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perché hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta;

*b)* sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

*c)* il riallineamento dell'Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

*d)* la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

*e)* il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

*f)* l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;



g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del *rating* di rischio per le aziende richiedenti;

h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

j) la detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.

---

### **G/958/2/9**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

il provvedimento in esame prevede azioni di sostegno al *Made in Italy*, prevedendo anche il protagonismo delle associazioni di produttori;

il marchio « *Made in Italy* » è particolarmente rinomato all'estero nei settori legati all'alimentazione, all'abbigliamento, all'arredamento e all'automazione. Il 75 per cento dell'*export* italiano è costituito da settori della meccanica, della moda e dell'agroalimentare;

risulta importante difendere il marchio *Made in Italy* e l'origine dei prodotti ad esso legati sviluppando una consapevolezza del vero significato di « *Made in Italy* » e della cultura che ne è sottesa;

in tale contesto le associazioni possono avere un ruolo fondamentale e promuovere una cultura diffusa sulla specificità del prodotto italiano di qualità;

nel periodo 2016-2022 Assocamerestero ha sviluppato il progetto denominato « *True Italian Taste* » finalizzato alla promozione e va-

lorizzazione dell'autentico prodotto agroalimentare italiano di qualità sui mercati esteri. In particolare, è stata creata una piattaforma di monitoraggio della qualità del prodotto non tralasciando il lavoro di promozione e di educazione al consumo del prodotto italiano di qualità. Inoltre, si è amplificato il messaggio positivo sull'agroalimentare italiano indirizzandolo alle «*food communities*» generando un processo culturale positivo che ha favorito l'attenzione della filiera del «*food*»;

le camere di commercio italiane all'estero sono strutture fondamentali per una più efficace implementazione della nostra diplomazia commerciale e fungono da antenne sul territorio per la diffusione dell'autentico «*Made in Italy*»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a sostenere le camere di commercio italiane all'estero (CCIE), nella loro azione volta a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *Made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autenticamente italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche (DOP – IGP – IG) e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane.

---

### **G/958/3/9**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*» (Atto Senato 958);

premesso che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

sarebbe, invece, necessario rafforzare la diffusione del *made in Italy* all'estero, così rafforzando la percezione dell'identità e dell'immagine italiana: a tal fine risulta centrale la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero mediante il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero,

impegna il Governo

a incrementare per il prossimo triennio le risorse in favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero al fine di rafforzare la percezione dell'identità e dell'immagine italiana all'estero.

#### **G/958/4/9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

il disegno di legge in esame ha l'obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e delle filiere di eccellenza legate al *made in Italy*;

in questo contesto, e nell'ambito della filiera della mobilità sostenibile, il settore dell'*automotive* riveste ovviamente un ruolo centrale e strategico;

la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 siamo scesi a 473.000 nel 2022; il mercato italiano delle auto elettriche continua a calare, mentre in Europa cresce;

nel 2022 le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono scese del -27,1 per cento (quota di mercato al 3,7 per cento), mentre in tutti gli altri grandi Paesi europei ha registrato una robusta crescita: in Germania +32,3 per cento, nel Regno Unito +40,1 per cento, in Francia +25,3 per cento, in Spagna +30,6 per cento;

il mancato raggiungimento degli obiettivi sin qui prefissati nel settore *automotive* si pone in contrasto con gli obiettivi previsti dagli im-

pegni nazionali e comunitari, ostacolando in modo determinante la crescita del comparto, la transizione energetica, e lo sviluppo stesso del mercato dei veicoli elettrici; è invece indispensabile accelerare la transizione verso la mobilità elettrica attraverso reali politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

attualmente, si registra ancora un numero del tutto inadeguato di infrastrutture di ricarica elettrica nella rete autostradale;

nel frattempo è sempre più preoccupante la situazione di Stellantis. La forza lavoro nazionale del gruppo conta 45.000 addetti, meno 11.000 unità nell'ultimo triennio, e il costante ricorso alla cassa integrazione, al contratto di solidarietà e alle uscite incentivate. Come ricorda il settimanale « L'Espresso » del 24 novembre scorso, « sono ormai mille i giovani ingegneri del centro ricerche, delle palazzine dedicate alla progettazione del prodotto, dei dettagli, della carrozzeria che hanno lasciato la grande e storica azienda, incentivati “solo dall'incerto futuro di questa azienda” ». A ottobre a Mirafiori la produzione della 500 elettrica si è fermata per due settimane, idem a novembre, con un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno, a 170 auto,

impegna il Governo:

ad assumere finalmente un ruolo centrale e decisivo nel rilancio dell'industria dell'*automotive* e della produzione di auto in Italia in coerenza con la transizione ecologica e con gli impegni in ambito europeo; a mettere in atto tutte le iniziative volte a incentivare e favorire il passaggio dalla produzione dell'auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici;

a sostenere e proporre un piano industriale di rilancio della produzione di autovetture elettriche anche sostenendo i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, a garanzia dei livelli occupazionali e della filiera della componentistica, promuovendo, insieme alle regioni interessate, iniziative di formazione per le lavoratrici e i lavoratori dell'*automotive* affinché possano acquisire le competenze necessarie alla transizione ecologica;

ad avviare iniziative per incentivare la collocazione in Italia di altri produttori di autoveicoli elettrici.

---

**G/958/5/9**

DELLA PORTA, BARCAIUOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

visti gli impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale per ciò che concerne le politiche dell'Unione europea in materia di obiettivi climatici concordati dal consiglio e dal Parlamento europeo;

vista l'adesione assunta dal Governo all'incontro del « G-20 » a New Delhi del 9 e 10 settembre 2023 al piano « *Global Biofuels Alliance* » in materia di produzione, utilizzo e promozione di Biocarburanti sostenibili;

visti gli obiettivi del piano « Pronti per il 55 per cento » assunti dallo Stato nel quadro degli accordi europei per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di neutralità carbonica entro il 2050, si rende necessario garantire una transizione ambientale che possa essere, oltre che virtuosa da un punto di vista climatico, efficiente da un punto di vista economico e socialmente giusta ed equa da un punto di vista sociale;

a seguito delle complesse vicende belliche attualmente in corso in Ucraina e in Medioriente, seguite a brevissima distanza dal culmine delle complessità sfociate dalla crisi pandemica che ha duramente colpito il comparto economico e sociale del nostro Paese, è più che mai necessario mantenere e rafforzare la competitività del comparto industriale nazionale, promuovendo l'innovazione prodotta da poli di eccellenza italiani che assicurerebbe un mantenimento e, in prospettiva, un ampliamento delle capacità produttive del nostro Paese. Ciò permetterebbe l'aumento della capacità occupazionale del nostro Paese, migliorando le condizioni economico-sociali dello Stato e aumentando la competitività nazionale in scenari europei ed extra-europei;

data la natura peculiare di alcuni settori economici più vulnerabili agli impegni di decarbonizzazione, quali quello del trasporto, è necessario creare un quadro operativo che renda possibile attuare una transizione energetica efficace ed efficiente, oltre che sicura, rispondendo alla realtà del nostro Paese. Nel trasporto pesante, ad esempio, l'età media della flotta italiana è superiore agli 11 anni e oltre la metà del parco circolante supera i 12 anni;

come espresso dal nostro Paese a livello europeo, la transizione energetica per una decarbonizzazione rapida ed efficiente non può prescindere da una sicurezza energetica sempre più importante nello scenario internazionale odierno. A tal proposito è necessario utilizzare al meglio tutti gli strumenti in nostro possesso e non solo alcune soluzioni, come la mobilità elettrica, che rendono il nostro Paese vulnerabile e dipendente, da Paesi terzi, per risorse e materie prime di cui siamo sprovvisti;

il nostro Paese è da decenni impegnato in un ricco programma di ricerca e sviluppo inerente ai biocarburanti, prodotti derivanti da fonti

rinnovabili naturali di origine animale o vegetale. Parliamo di prodotti come Biodiesel, HVO, Bio-eteri e altri che, utilizzati nei trasporti, possono fungere da valido contributo alla decarbonizzazione, potendo essere utilizzati fin da subito. Un paradigma che comporterebbe un'immediata riduzione delle emissioni generate dall'intero comparto produttivo, oltre che una competitività di alto livello delle nostre realtà produttive sia nel mercato nazionale che in mercati esteri;

nel corso degli ultimi mesi, proprio in tale materia, sono emersi importanti sviluppi a livello europeo nel quadro delle discussioni sulla mobilità e, in particolare, riguardo i motori Euro 7 e i biocarburanti. La Commissione industria, ricerca ed energia dell'Unione europea ha infatti approvato la proposta che considera i biocarburanti come « carburanti CO<sub>2</sub> neutri ». Un'opportunità che apre all'utilizzo dei motori a combustione interna dopo il termine del 2035;

adottando un approccio in linea con gli obiettivi tracciati a livello europeo, alla cui definizione il nostro Paese ha contribuito attivamente, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha implementato un programma di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti in purezza per il settore dei trasporti. Al fine di coadiuvare le misure adottate in seno al Dicastero poc'anzi citato, è necessario fornire tutti quegli strumenti, sia tecnici che normativi, che possano favorire un'effettiva e diffusa partecipazione alla transizione a biocarburanti sostenibili del motore endotermico;

nel nostro Paese sono presenti brevetti di tecnologie ad alta innovazione che permettono l'alimentazione di mezzi pesanti tramite biocarburanti. Ciò rappresenta un'opportunità di transizione accessibile e sostenibile per tutto il parco circolante, sia di vecchia che di nuova generazione, abbattendo il livello di emissioni e avvicinando il nostro Paese agli obiettivi di decarbonizzazione senza compromettere aspetti sociali fondamentali quali occupazione e sicurezza energetica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per dichiarare come strategiche quelle attività imprenditoriali, produttive e di ricerca e sviluppo, che concorrano a raggiungere gli obiettivi assunti dal nostro Paese, anche a livello internazionale, di decarbonizzazione in un'ottica di efficienza economica ed equità sociale. Tali attività qualificate come strategiche, visto l'interesse nazionale – ed includendo tra esse, non esaustivamente e in forma esemplificativa, settori cardine per il Paese quali quello *automotive* e di tutti i biocarburanti – potranno godere di *iter* sperimentali agevolati ed accelerati e di un quadro normativo favorevole all'omologazione e alla commercializzazione di tali tecnologie.

---

**G/958/6/9**

GIACOBBE, MARTELLA, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *Made in Italy* » istituisce la Giornata nazionale del *Made in Italy*, il giorno del 15 aprile di ogni anno, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana;

tali celebrazioni sono rivolte alle scuole, alle istituzioni pubbliche e alle realtà produttive per favorire lo sviluppo di una consapevolezza dell'importanza del *Made in Italy*;

all'estero vive una comunità italiana di circa sei milioni di persone, una vera e propria grande Regione italiana, che apprezza e consuma *Made in Italy* facendolo conoscere nei singoli contesti di vita e lavoro;

inoltre, gli italiani all'estero ad oggi, compresi quelli di discendenza, risultano essere più di 90 milioni. Essi hanno un forte legame con le proprie origini che per molti significa il ricordo dei sapori e dei profumi della terra dei padri. Tale legame li porta ad essere, di fatto, i maggiori contributori del successo del marchio « *Made in Italy* », promuovendo l'« italianità » nel mondo, facendo conoscere il patrimonio materiale e immateriale del nostro Paese;

si ritiene che sia di fondamentale importanza coinvolgere questa grande realtà dell'Italia fuori dai confini nazionali nel celebrare la « Giornata nazionale del *Made in Italy* », sia come coinvolgimento e riconoscimento dell'operato di promozione volontaria ed identitaria che gli italiani all'estero fanno verso i prodotti legati alle loro radici, sia come momento forte di diplomazia culturale ed economica che vede al centro il *Made in Italy* come espressione della nostra storia ed identità per promuoverla in una vera e propria iniziativa di diplomazia economica da organizzarsi in maniera sistemica,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a prevedere il coinvolgimento di tutte le rappresentanze diplomatico consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero, nell'organizzazione della « Giornata nazionale del *Made in Italy* ».

---

**G/958/7/9**

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premessso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo nazionale del *made in Italy* », con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024;

tale dotazione avverrà in parte sottraendo inopinatamente risorse al Fondo *start-up*, con una decisione che ha suscitato più di una presa di posizione da tutto il mondo dell'innovazione perché percepito come una sottrazione di risorse al settore;

tale Fondo dovrà sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento di materie prime, ma numerosi esperti hanno già messo in guardia il legislatore sul rischio che tale Fondo potrebbe paradossalmente favorire chi ha impianti all'estero (si veda per esempio, « Il ddl *made in Italy* ha un *bug* che rischia di aiutare le produzioni all'estero », pubblicato nell'Huffington Post del 1° dicembre);

lo strumento ha una dotazione iniziale di risorse finanziarie pubbliche, ma i privati potranno contribuire fino a un ulteriore miliardo e al momento alcuni fondi sovrani stranieri avrebbero già manifestato un interesse in tal senso;

come investire e a quali condizioni sarà deciso con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo il divieto di investire in banche o assicurazioni e la disposizione che impone la sede legale in Italia, senza però prevedere la stessa condizione per gli impianti di produzione, che pertanto potranno pacificamente collocarsi all'estero, con un evidente cortocircuito rispetto alla presupposta tutela del *made in Italy*;

il combinato disposto tra la possibilità per il Fondo di dotarsi di finanziatori stranieri e di investire in stabilimenti collocati all'estero potrebbe portare a sostenere aziende solo dietro l'impegno, più o meno esplicito, di detta azienda a delocalizzare nel Paese che finanzia il Fondo, con grave danno per la tenuta occupazionale nel nostro Paese,

impegna il Governo

a introdurre, in sede di attuazione del Fondo nazionale del *made in Italy*, vincoli per l'utilizzo delle risorse del fondo esclusivamente verso le im-



prese o gli altri soggetti che si impegnino a mantenere la propria produzione sul territorio italiano.

---

**G/958/8/9**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo destinato al finanziamento di iniziative di auto-imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove a prevalente partecipazione femminile;

si tratta di una misura di supporto al lavoro femminile che si traduce in mutui agevolati per investimenti e nel miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Il decreto legislativo n. 185 del 2000 a cui fa riferimento il medesimo articolo 5, individua come beneficiari le « imprese » costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi, mentre viene escluso il lavoro autonomo e il lavoro professionale,

impegna il Governo:

a garantire il pieno coordinamento delle norme di cui in premessa, con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché con i numerosi bandi regionali esistenti in materia;

a ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle suddette misure di sostegno all'imprenditorialità femminile anche il lavoro femminile autonomo e professionale.

---

**G/958/9/9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premessi che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

l'articolo 6 del provvedimento in esame, rubricato come « Misure di incentivazione della proprietà industriale », autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di un milione di euro per l'anno 2024 per la concessione, per l'anno 2024, sia alle *start up* innovative, che alle microimprese, del *Voucher 31*, e questo al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione;

nella relazione illustrativa si afferma che la proposta è finalizzata, da un lato, a riavviare una misura che ha avuto un riscontro importante e, dall'altro, ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle *start-up* innovative, anche le microimprese di più recente costituzione, che hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione. Il *voucher* può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Si rinvia poi ad un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura e si prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per l'attuazione della misura, possa avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

ad integrazione della norma sarebbe opportuno prevedere che nella stesura dei criteri e delle modalità attuative ci fosse la partecipazione di ADI – Associazione del Disegno Industriale in quanto significativa e più rappresentativa associazione del *design* italiano e gestrice del « Premio Compasso d'Oro », l'unica associazione italiana riconosciuta che da 70 anni si occupa di valorizzare il *design* italiano quale fattore

decisivo per il successo del *Made in Italy*, unico organo nazionale che ha sviluppato un procedimento scientifico attraverso l'unico osservatorio permanente del *design* italiano, composto da 150 esperti multidisciplinari che opera per definire e promuovere criteri oggettivi di valutazione della qualità del *design Made in Italy* e che quindi sarebbe opportuno riconoscere quale organo di valutazione e valorizzazione del *Made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che l'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro venga riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *Made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva e che siano recepiti i criteri oggettivi di misura della qualità del *design*, identificati da ADI e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d'Oro.

---

#### **G/958/10/9**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

il comma 2 dell'articolo 10 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, siano individuati: le imprese beneficiarie beneficiari; le modalità di attuazione della misura; il soggetto *in-house* incaricato della relativa gestione;

nello specifico, per la promozione e il sostegno di tali attività, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, è autorizzata, al comma 3 del medesimo articolo, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024;

valutato che:

Prato è considerato uno dei più grandi distretti industriali in Italia, il più grande centro tessile a livello europeo e uno dei poli più importanti a livello mondiale per le produzioni di filati e tessuti di lana;

il distretto tessile di Prato è composto da circa 7000 imprese nella Moda (di cui oltre 2000 nel tessile in senso stretto) ottenendo circa 2 miliardi di euro con l'*export*. Le imprese del polo tessile producono tessuti per l'industria dell'abbigliamento, prodotti tessili per l'arredamento, filati per l'industria della maglieria, prodotti in maglia e capi di abbigliamento, tessuti non tessuti e tessili speciali per impieghi industriali. In particolare, il centro tessile rappresenta un'area di riferimento per il pronto-moda e la confezione di abiti *made in Italy*,

preso atto che:

la manifattura italiana è al centro di una complessa fase di transizione *post*-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

in particolare, come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirimpente il distretto industriale di Prato, la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

i danni causati dalle alluvioni dello scorso mese di novembre al distretto tessile di Prato sono ingentissimi ed ancora non pienamente quantificati: al momento Confindustria Toscana Nord ha ipotizzato che i danni per i materiali e le strutture non siano inferiori ai 100 milioni: « ma nelle ipotesi più negative legate allo stato dei macchinari potrebbero essere moltiplicati per 4, 5 o anche 10 »,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota parte delle citate risorse, di cui all'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, a sostegno del distretto tessile pratese anche al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone alluvionate della regione Toscana, specificando che tali risorse debbano essere gestite dal Presidente della Regione Toscana, Commissario delegato per la gestione dell'emer-

genza dichiarata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sui territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato a partire dal 2 novembre scorso.

---

**G/958/11/9**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame istituisce il percorso liceale del « *Made in Italy* », adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

come è possibile evincere dalle proposte emendative depositate, il gruppo del Partito democratico ha espresso contrarietà alle suddette disposizioni, ritenendolo un intervento non adeguato a sostenere ed incoraggiare lo sviluppo ed il sostegno di un settore importante e qualificato quale quello legato alle produzioni del *Made in Italy*;

in alternativa alla creazione di un ulteriore percorso liceale dedicato al *Made in Italy*, sarebbe stato, come dal gruppo del Partito democratico proposto, più opportuno rilanciare l'istruzione tecnica, valorizzando percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione « relazioni internazionali per il *marketing* » e, al fine di incrementare e sostenere ulteriormente la valorizzazione del *made in Italy*, prevedendo altresì un istituto tecnico industriale per il *made in Italy* a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il *made in Italy*;

l'abrogazione di un percorso formativo già avviato – quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane – determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal liceo economico-sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno

attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al disegno di legge in esame, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare l'obiettivo della valorizzazione del *made in Italy* attraverso la promozione dei percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione « relazioni internazionali per il *marketing* » e, altresì, l'istituzione, in alternativa al liceo, di un istituto tecnico industriale per il *made in Italy* a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il *made in Italy*.

---

#### **G/958/12/9**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 18, del provvedimento in esame, istituisce il percorso liceale del « *Made in Italy* », adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

l'abrogazione di un percorso formativo già avviato – quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del liceo delle scienze umane – determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal liceo economico sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno

attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al disegno di legge in esame, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo

a tutelare i livelli occupazionali del personale docente presso i licei economico-sociali che, con l'istituzione del liceo del *Made in Italy*, vedrebbero pregiudicate la propria posizione in virtù del differente piano di studi previsto per il nuovo percorso liceale.

---

### **G/958/13/9**

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame, nel tentativo di allineare domanda e offerta di lavoro, in rapporto con competenze, conoscenze e abilità connesse con il *made in Italy*, istituisce il percorso liceale del *made in Italy* e prevede che esso fornisca competenze in ambiti innovativi rispetto all'offerta formativa attuale; in particolare, competenze tendenti:

a) al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli *ITS Academy* e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

b) all'acquisizione, approfondimento e specializzazione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del *made in Italy*, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato;

c) all'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti principi e strumenti per la gestione d'impresa, tecniche

e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*, strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy* e, infine, strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere;

il personale docente e amministrativo, nonché i dirigenti scolastici attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche, disciplinari e organizzative non sempre coincidenti con gli ambiziosi obiettivi che il liceo di nuova istituzione si pone per i propri studenti;

l'orientamento per le iscrizioni del prossimo anno è praticamente terminato in tutto il Paese e le iscrizioni si apriranno tra meno di un mese, senza che le famiglie siano state adeguatamente formate su questa nuova opportunità per le studentesse e gli studenti;

nonostante queste evidenti complessità e criticità, che andrebbero gestite con azioni coordinate di *change management* e di formazione specifica del personale coinvolto, si è scelto di avviare i nuovi percorsi già dal prossimo anno scolastico;

questa fretta rischia di far fallire un progetto tanto ambizioso quanto utile al Paese,

impegna il Governo

a rinviare all'anno scolastico 2025/2026 l'avvio del nuovo percorso formativo previsto per i licei del *made in Italy*, utilizzando i mesi da gennaio a maggio 2024 per formare adeguatamente il personale, progettare insieme a docenti e dirigenti già impegnati nelle reti di scuole dei licei i quadri orari, definire le classi di concorso in coerenza con gli obiettivi indicati nella disposizione di cui in premessa, coinvolgere le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali interessate alla filiera del *made in Italy*, orientare adeguatamente le famiglie, anche con interventi per sensibilizzare studentesse e studenti che attualmente frequentano il secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

---

**G/958/14/9**

ANCOROTTI, GIACOBBE, SBROLLINI, FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);



esaminato l'articolo 24 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati e recante una novella alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di riordino del settore termale;

preso atto che tale novella interviene sulle definizioni riconducibili al settore termale, disponendo che i termini « terme », « termale », « acqua termale », « fango termale », « idrotermale », « stazione idromineroale », « *thermae* », possano essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali ed alle prestazioni da questi erogati, nonché sul profilo sanzionatorio in materia di violazione dell'obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria competente per territorio per effettuare la pubblicità delle terme e degli stabilimenti termali, prevedendo che l'autorità sanitaria debba disporre la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività, da tre mesi ad un anno;

ricordato che l'Italia è posizionata nella *top ten* dei Paesi al mondo per turismo termale: il turismo del benessere nelle spa ha fatturato nel 2017 ben 2,8 miliardi di euro a cui si aggiungono altri 1,5 miliardi del settore termale (con 798 strutture in tutta la penisola siamo quinti al mondo) e 1,4 miliardi del cosiddetto *corporate wellness* (programmi di benessere sostenuti direttamente dalle aziende) per il quale l'Italia si colloca al settimo posto mondiale,

impegna il Governo

nelle more di attuazione del provvedimento in esame, a chiarire che i termini di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 323 del 2000, come novellata dall'articolo 24 citato in premessa, possono sempre essere utilizzati per definire e comunicare le acque utilizzate da aziende titolari di concessione mineraria o contratto di somministrazione per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, anche quando tali acque siano utilizzate per l'erogazione di prestazioni senza specifiche finalità terapeutiche e per immersioni individuali o collettive effettuate con finalità salutistiche per il mantenimento o il recupero di benessere.

---

**G/958/15/9**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*;

in particolare agli articoli 25 e seguenti vengono introdotte disposizioni in materia di imprese culturali e creative, con la costituzione presso il Ministero della cultura di un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, nonché viene prevista l'erogazione di contributi in conto capitale al fine di rendere più competitivo il settore culturale e creativo, promuovendo e sostenendo gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative;

tali disposizioni recepiscono in larghissima parte un testo approvato alla Camera nella XVII legislatura, che nasceva al termine di un lavoro lungo e approfondito che aveva visto la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero considerevole di istituzioni e di operatori del settore culturale, e che trovava le sue motivazioni più profonde nella convinzione che l'Europa, se vuole restare competitiva in un ambiente globale, e in evoluzione, deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione;

del resto, la stessa Commissione europea aveva dedicato, già nel 2010, un Libro verde proprio al tema delle industrie culturali e creative, mettendo già allora in luce la centralità dei temi della cultura e della creatività, elementi questi che sono certamente costitutivi anche dell'identità italiana, contribuendo ad accrescere il valore sociale ed economico del nostro Paese;

va infatti ricordato che la tutela e la promozione delle imprese culturali e creative riveste un'importanza fondamentale anche in considerazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, e in particolare dall'articolo 9, laddove prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

in quest'ottica appare fondamentale, oltre alle disposizioni già introdotte, quale misura di ulteriore agevolazione, riconoscere ai soggetti culturali e creativi anche la possibilità di chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, previo bando, per svolgere la propria attività, prevedendo che tali finalità siano recepite anche nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a favorire la concessione, mediante messa a bando, dei beni demaniali dismessi a favore delle imprese culturali e creative, come definite dall'articolo 25 del provvedimento in esame, per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale.

---

**G/958/16/9**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premessi che:

in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazione a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzioni di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le camere di commercio;

come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo del Partito democratico, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo

al fine di sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per le imprese del settore creativo e culturale.

**G/958/17/9**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzione di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le camere di commercio;

come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo del Partito democratico, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo

a sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.

---

### **G/958/18/9**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, l'esito è deludente;

l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il *made in Italy*, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

l'articolo 34 del provvedimento dispone che al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare, l'utilizzo speculativo della pratica dell'*italian sounding* sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;

già esiste ed è pienamente operativo il progetto Ospitalità Italiana nel Mondo, un progetto internazionale avviato nel 2010 da Unioncamere con il supporto scientifico di Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) per garantire al consumatore *standard* qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate, con l'obiettivo di promuovere e sostenere i prodotti, il servizio e lo stile italiano nel mondo: oggi Ospitalità Italiana vanta oltre 2.250 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio, diffuso in ben 60 nazioni, di cui 27 europee e 33 extraeuropee, grazie al coinvolgimento di oltre 70 Camere di commercio italiane all'estero; il progetto è nato in collaborazione istituzionale con Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Ministero delle imprese e *made in Italy*, Ministero del turismo, Ministero della cultura e Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale;

il marchio Ospitalità Italiana identifica e valorizza gli esercizi che fanno della qualità e del *made in Italy* gli elementi cardine della propria attività. Secondo gli ultimi dati disponibili i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani all'estero sono 72.000 con un fatturato di oltre 27 miliardi di euro l'anno;

tra gli obiettivi del progetto Ospitalità italiana nel Mondo vi è anche l'ambizione di contribuire a contrastare, attraverso formazione ed educazione ai consumatori, il fenomeno dell'*italian sounding*;

la pratica di imitare prodotti agroalimentari del nostro Paese mediante l'utilizzo di nomi, immagini e combinazioni cromatiche, che evocano in modo sostanzialmente fraudolento un'origine italiana – che genera danni rilevanti alla nostra economia;

il riconoscimento del marchio Ospitalità Italiana è soggetto a verifiche periodiche, svolte con il supporto delle camere di commercio italiane all'estero, al fine di garantire l'efficacia e il valore del marchio e il rispetto dei requisiti necessari al suo riconoscimento;

nel 2022, 744 imprese sono state sottoposte a controllo e conferma della certificazione, di queste 72 si trovano in Australia, 50 negli USA e 50 in Cina, 47 in Thailandia e altrettante nei Paesi Bassi, segno della capacità di presidio globale e monitoraggio di qualità assicurata al progetto dal sistema camerale. Da una recente indagine condotta presso i gestori degli esercizi della rete Ospitalità Italiana nel mondo è emerso che:

il 92 per cento delle strutture ha una clientela abituale

l'80 per cento dei gestori è nato o vissuto in Italia;

il 64 per cento ha aderito all'iniziativa per vedersi riconosciuta una chiara identità nazionale;

a seguito dell'esposizione del marchio Ospitalità Italiana, gli esercizi hanno registrato maggiori richieste di informazioni da parte dei clienti, 59 per cento, e congratulazioni, 38 per cento;

l'85 per cento non ha apportato modifiche alle ricette originarie;

l'80 per cento dei clienti manifestano interesse nell'origine delle ricette;

per valorizzare la propria offerta il 77 per cento degli esercenti punta sulla corretta spiegazione di ricette e prodotti italiani e il 69 per cento sull'illustrazione nei menù degli ingredienti originali italiani;

è evidente come sia necessario utilizzare come ente certificatore Unioncamere che detiene e rilascia il marchio « Ospitalità italiana nel Mondo » anche perché, per diretta e lunga esperienza, i soggetti che esprimono la cucina italiana all'estero già conoscono tale certificazione e fanno comune affidamento al sistema delle camere di commercio all'estero,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento per consentire l'utilizzo della esistente certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, coinvolgendo Unioncamere per il rilascio della certificazione basata sul marchio esistente « Ospitalità italiana nel mondo » prevista per il contrassegno per la certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero.

**G/958/19/9**

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy* » (Atto Senato 958);

premesso che:

l'articolo 34 del provvedimento in esame istituisce una certificazione distintiva di « ristorante italiano nel mondo », che, negli auspici del Legislatore, dovrebbe perseguire un duplice scopo: da un lato valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e dall'altro contrastare l'utilizzo speculativo della pratica del cosiddetto « *italian sounding* », sia nelle ricette sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti;

la certificazione sarà rilasciata su richiesta del ristoratore da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo;

grazie a un emendamento parlamentare introdotto in prima lettura, si è precisato che il disciplinare dovrà « rispettare la normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione », con la prevedibile conseguenza che detto disciplinare potrà essere tanto generico da poter essere applicato in ottemperanza della normativa di qualsivoglia Stato estero ovvero diversificato da Stato a Stato per adeguarlo alla normativa di ogni Stato estero;

la norma precisa altresì che il disciplinare dovrà determinare i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione;

se appare già arduo garantire l'utilizzo di prodotti che rispettino le denominazioni e le indicazioni di origine anche *ex post* attraverso un controllo degli ordinativi e degli acquisti effettivamente effettuati, non è

chiaro, invece, come detto disciplinare possa individuare requisiti misurabili o verificabili in merito alla « conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato » o al « rispetto della tradizione gastronomica italiana »;

la stessa disposizione richiamata prevede che qualora nel corso della validità della certificazione fosse riscontrata la perdita dei requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare la certificazione sarebbe revocata, le modalità di verifica e controllo del rispetto del disciplinare rappresentano un aspetto fondamentale per la implementazione serie, rigorosa e non estemporaneo e propagandistico delle disposizioni di cui all'articolo 34;

la norma non indica, né probabilmente potrebbe farlo, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti, né i criteri che attestino la patente di « ricetta tipica », ignorando per esempio che della stessa ricetta anche nel nostro Paese esistono quasi sempre varianti regionali, se non provinciali o talvolta perfino cittadine, di cui spesso è difficile distinguere l'originale rispetto alla variante;

tale disposizione non tiene nel dovuto conto il fatto, confermato dalla letteratura specialistica, che la contaminazione tra le tradizioni gastronomiche rappresenta un motore dell'evoluzione della tradizione stessa ed è comunque necessaria per adattare la cucina ai gusti dei diversi territori anche al fine di favorirne la diffusione e lo sviluppo,

impegna il Governo:

1) a vigilare affinché i disciplinari previsti dalla norma di cui in premessa non siano generici o facilmente eludibili, nonché garantire che essi siano sufficientemente determinati, in modo tale da consentire la vigilanza sulla loro applicazione e il controllo effettivo sulle materie prime previste dalla normativa, garantendo al contempo un utilizzo oculato delle risorse dei contribuenti;

2) ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative della disposizione di cui in premessa, verificando, entro 24 mesi dalla sua applicazione, se si sia riscontrata la difficoltà ovvero l'impossibilità di tutelare efficacemente l'immagine della ristorazione italiana nel mondo, sollecitando l'adozione delle disposizioni conseguenti.

---

## Art. 1.

### 1.1

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: « produzioni di eccellenza, » aggiungere le seguenti: « l'ecoinnovazione, ».*

---



**1.2**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, sopprimere le parole: « non solo a fini identitari, ma anche ».*

---

**Art. 2.****2.1**

FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire le parole: « del made in Italy » con le seguenti: « della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane ».*

*Conseguentemente, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: « made in Italy », ovunque ricorrano, ad eccezione dei casi in cui costituiscano parte integrante della denominazione dell'omonimo Dicastero, con le seguenti: « promozione delle produzioni ed eccellenze italiane ».*

---

**2.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, sostituire le parole: « sono coerenti con i princìpi » con le seguenti: « sono coerenti con la transizione energetica e con i princìpi ».*

---

**2.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo le parole: « di sostenibilità ambientale » aggiungere le seguenti: « e di decarbonizzazione ».*

---

---

---

**Art. 3.****3.1**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Al comma 2, sostituire le parole: « e i comuni » con le seguenti: « , i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le camere di commercio all'estero. ».*

---

**3.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica ».*

---

**Art. 4.****4.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, sostituire le parole: « obiettivi di politica industriale ed economica nazionale » con le seguenti: « obiettivi climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale nazionale ».*

---

**4.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, dopo le parole: « anche in riferimento » aggiungere le seguenti: « allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché ».*

---

**4.3**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 » con le seguenti: « 1000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 »;*

b) *al comma 4:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 » con le seguenti: « 1000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500 »;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

*« b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2023 e a 200 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».*

---

**4.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « in mercati regolamentati, » aggiungere le seguenti: « e di altre società di capitali ».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*« 3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrano nella definizione di “periferico” o “ultraperiferico”, così come richiamata dalla “Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI” per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni ubicati nelle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012. ».*

---

**4.5**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI, CROATTI

*Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: « in forma cooperativa, » inserire le seguenti: « nonché nel capitale di società a responsabilità limitata, ».*

---

**4.6**

FREGOLENT

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « sede legale » inserire le seguenti: « e operativa ».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*« a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia »;*

*b) all'articolo 37, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: « sede legale e operativa in Italia » aggiungere le seguenti: « e la cui produzione avvenga su territorio italiano ».*

---

**4.7**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1. ».*

---

**4.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ».*

---

**4.9**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti. ».*

---

**4.10**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

« *b-bis*) non partecipano agli investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti. ».

---

**Art. 5.****5.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole:* « il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-*bis* del medesimo decreto legislativo » *con le seguenti:* « il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178. ».

---

**5.2**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1:*

1) sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 30 milioni »;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alla promozione di reti di imprese femminili per la realizzazione di impianti e servizi per l'accesso a fonti rinnovabili »;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* « 15 milioni » *con le seguenti:* « 30 milioni ».

*Conseguentemente, all'articolo 59:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole:* « in 103.680.100 euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « in 118.680.100 euro per l'anno 2024 »;

b) *al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; ».

---

### 5.3

FREGOLENT

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« *3-bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024.

*3-ter*. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

### 5.4

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

« *3-bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

---

**5.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)*

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**5.0.2**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 5-bis.**

*(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di *governance* a maggioranza assoluta femminile.”.

2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: “non inferiore al 60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore al 51 per cento”;

*b*) le parole: “in misura non inferiore ai due terzi” sono sostituite dalle seguenti: “in misura non inferiore alla metà più uno”;

c) le parole: “per almeno i due terzi” sono sostituite dalle seguenti: “per almeno la metà più uno”. ».

---

## Art. 6.

### 6.1

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: « 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per l’anno 2024 »;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024 » con le seguenti: « 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 3 milioni di euro per l’anno 2024 ».*

*Conseguentemente, all’articolo 59:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: « in 23.200.000 euro per l’anno 2023, in 103.680.100 euro per l’anno 2024 » con le seguenti: « in 25.200.000 euro per l’anno 2023, in 105.680.100 euro per l’anno 2024 »;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*« b-bis) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».*

---

### 6.2

FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire le parole: « 1 milione di euro per l’anno 2024 » con le seguenti: « 8 milioni di euro per l’anno 2024 ».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:*

*« 4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2023 e a 1 milione di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 48 e, quanto a 7 milioni di euro per*



l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 6.3

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché ai fini della ricerca applicata alla ecoinnovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment ».*

---

### 6.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « , come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019, titolato attuazione della misura agevolativa “Voucher 3I – investire in innovazione” per start-up innovative. ».*

---

### 6.5

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI, CROATTI

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » aggiungere le seguenti: « e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».*

---

### 6.6

FREGOLENT

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**6.7**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. L'Osservatorio permanente nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del *made in Italy* nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva. ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* « (Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva) ».

---

**6.0.1**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)*

1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del *made in Italy* anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere *d*) e *d-bis*), è soppresso il seguente periodo: “sono in ogni caso escluse dai compiti delle camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;”. ».

---

**Art. 8.****8.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* « sostiene gli investimenti » *aggiungere le seguenti:* « per il settore della bioedilizia nonché ».

---

**8.2**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l’istituzione di un’etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all’utente finale sulla filiera di riferimento. ».

---

**8.3**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Nei contratti di fornitura, l’offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. ».

---

**8.4**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. All’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)” sono sostituite dalle seguenti: “indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g)”. ».

---

**Art. 9.****9.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:***« Art. 9-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dell’olio extravergine di oliva di qualità)*

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese agricole, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che re-

alizzano olio extravergine di oliva le cui singole fasi di coltivazione, produzione, lavorazione e confezionamento sono compiute esclusivamente nel territorio italiano, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto, teso a sostenere le produzioni connotate da un elevato livello di qualità e a valorizzarne la relativa riconoscibilità nelle piattaforme commerciali interne e internazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

## 9.0.2

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### « Art. 9-bis.

*(Rafforzamento dei controlli anti-contraffazione in campo olivicolo)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di irregolarità nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio di oliva, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli teso a verificare la rintracciabilità del prodotto appartenente alle categorie dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine, dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva nonché

degli oli biologici e di quelli contraddistinti da indicazioni geografiche o denominazioni di origine.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### 9.0.3

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 9-bis.**

*(Vigilanza sul mercato degli oli di oliva vergini)*

1. Al fine di potenziare l'esercizio dei poteri nonché delle attività di cui all'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### Art. 10.

### 10.1

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'in-*

dustria » con le seguenti: « della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale ».

---

## 10.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili ».*

---

## 10.3

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale ».*

---

## 10.4

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione ».*

---

## 10.5

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 30 milioni »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « 15 milioni » con le seguenti: « 30 milioni »;*

*Conseguentemente, all'articolo 59:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: « in 103.680.100 euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « in 118.680.100 euro per l'anno 2024 »;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b, inserire la seguente:*

*« b-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».*

---

## 10.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*All'articolo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: « e 15 milioni per l'anno 2025. »;*

b) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».*

---

## 10.7

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione. ».*

---

## 10.8

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*« 2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del*

tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento. ».

### 10.0.1

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)*

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda *made in Italy*.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al "Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda".



7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. ».

---

### 10.0.2

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 10-bis.

*(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il “Fondo filiera cosmetica” con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato all’erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell’industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

3. L’accesso al Fondo di cui al presente articolo è cumulabile con l’eventuale accesso al fondo di cui all’articolo 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 59. ».

*Conseguentemente, all’articolo 59, comma 1:*

a) *all’alinea:*

1) *dopo la parola:* « 10, » *inserire la seguente:* « 10-bis, »;

2) *sostituire le parole:* « in 23.200.000 euro per l’anno 2023, in 103.680.100 euro per l’anno 2024 » *con le seguenti:* « in 33.200.000 euro per l’anno 2023, in 113.680.100 euro per l’anno 2024 »;

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

« *b-bis*) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

---

**Art. 15.****15.1**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole: « di Bolzano, » aggiungere le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 3, »;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1. » con le seguenti: « dall’aggiornamento dell’analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l’efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all’approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. ».*

---

**15.2**

SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “5 milioni di euro per l’anno 2022” sono inserite le seguenti: “e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

b) dopo le parole: “dell’istruzione” sono inserite le seguenti: “e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati”.

4-ter. Per l’anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corri-

spondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « nonché disposizioni per la tutela della ceramica artistica tradizionale ».

---

### 15.3

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

« 4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità ».

---

## Art. 16.

### 16.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole da:* « , adotta linee guida » *fino a:* « tenendo conto altresì » *con le seguenti:* « e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta linee guida di recepimento dei criteri oggettivi

di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d’Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l’altro, ».

---

### 16.2

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « , dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi ».*

---

### 16.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, sostituire le parole: « può essere considerato » con le seguenti: « è considerato ».*

---

### 16.4

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un’ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di governance nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell’offerta tecnica ovvero nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori. ».*

---

**Art. 17.****17.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco made in Italy)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane fresco *made in Italy*", di seguito Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

**17.0.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 17-bis.***(Pane di qualità)*

1. È denominato "pane di qualità" il tipo di pane tradizionale tipico locale individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del

Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1999, n. 240, riportato negli elenchi regionali e inserito nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento nonché quello identificato da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni, purché non contenga ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né sia stato sottoposto ad altri trattamenti ad effetto conservante. Può altresì avvalersi della denominazione di "pane di qualità" il tipo di pane riconosciuto ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita.

2. Le regioni, su proposta delle associazioni territoriali di rappresentanza della categoria della panificazione aderenti alle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale e regionale, riconoscono i disciplinari di produzione dei tipi di pane di cui al primo periodo del comma 1. ».

### 17.0.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 17-bis.

*(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)*

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. La denominazione ‘birra leggera’ o ‘birra light’ è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.

3. La denominazione ‘birra’ è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato ‘birra speciale’ se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e ‘birra doppio malto’ se il grado Plato non è inferiore a 14,5.”.

2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi “Acidità totale”, “Acidità volatile”, “Alcool” e “Limpidità” sono soppressi;

b) il capoverso “Anidride carbonica” è sostituito dal seguente: “Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.”;

c) il capoverso “Ceneri” è sostituito dal seguente: “Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.” ».

---

## Art. 18.

### 18.1

D’ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere l’articolo.*

---

### 18.2

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla rubrica, sostituire la parola: « Liceo » con le seguenti: « Istituto superiore »;*

b) *al comma 1, sostituire le parole da: « è istituito » fino alla fine del comma, con le seguenti: « è introdotta l’opzione made in Italy nell’ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99. »;*

c) *al comma 2, alinea, sostituire le parole da: « regolamento » fino a: « della legge 29 dicembre 2022, n. 197 » con le seguenti: « decreto del Ministro dell’università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell’opzione “made in Italy” di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, »;*

d) *sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;*

*Conseguentemente, sopprimere l’articolo 19.*

---

### 18.3

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole da: « è istituito » fino alla fine del comma, con le seguenti: « è introdotta l’opzione “made in Italy” nell’am-*

bito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99 ».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

« 2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del *made in Italy*, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione "*made in Italy*", di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;



2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del *made in Italy*;

3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del *made in Italy*;

4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del *made in Italy* e delle relative filiere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »;

b) *sopprimere i commi 5 e 6;*

c) *sostituire la rubrica con la seguente: « (Promozione del made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) »;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

---

## 18.4

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, sostituire le parole da: « è istituito » fino alla fine del comma, con le seguenti: « è introdotta l'opzione “made in Italy” nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, alinea:*

*sostituire le parole: « da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » con le seguenti: « da emanare ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;*

*sostituire le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 » con le seguenti: « al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli isti-*

tuti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

*sostituire il comma 3, con i seguenti:*

« 3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

*3-bis.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

b) *sopprimere i commi 4, 5, e 6;*

c) *alla rubrica, sostituire la parola: « Liceo » con le seguenti: « Istituto tecnico industriale »;*

d) *sopprimere l'articolo 19.*

---

## 18.5

FREGOLENT

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026; ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

## 18.6

FREGOLENT

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

« 0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026; ».

*Conseguentemente, al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: « a partire dalle classi prime; » con le seguenti: « Nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1; »;*

b) *sostituire la parola: « confluisce » con le seguenti: « può confluire »;*

c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

### **18.7**

FREGOLENT

*Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:*

*« 0a) l'opzione di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026; ».*

---

### **18.8**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « e giuridiche » con le seguenti: « , giuridiche e merceologiche ».*

---

### **18.9**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « scienze matematiche, » aggiungere le seguenti: « merceologiche, ».*

---

### **18.10**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità ».*

---

**18.11**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: « e artistico-culturali » con le seguenti: « , artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni, ».*

---

**18.12**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: « , attraverso il potenziamento » fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**18.13**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: « , attraverso il potenziamento » fino alla fine della lettera.*

---

**18.14**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: « attraverso » fino alla fine della lettera.*

---

**18.15**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:*

*« 4-bis) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi. ».*

---

**18.16**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere, in fine, il seguente:*

« 4-bis) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili. ».

---

**18.17**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

« 4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico-economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del *made in Italy*. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione *made in Italy* che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma. ».

---

**18.18**

FREGOLENT

*Al comma 4, sostituire le parole: « a partire dalle classi prime » con le seguenti: « nelle scuole in cui viene attivata l'opzione di cui al comma 1. ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire la parola: « confluisce » con le seguenti: « può confluire » e sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**18.19**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: « ; contestualmente » fino alla fine del periodo.*

---

**18.20**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 6, dopo le parole: « è oggetto » aggiungere le seguenti: « , al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1, ».*

---

**18.0.1 (id. a 18.0.2)**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**18.0.2 (id. a 18.0.1)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**18.0.3**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 18-bis.**

*(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del *made in Italy* all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 19.**

**19.1 (id. a 19.2, 19.3)**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.2 (id. a 19.1, 19.3)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.3 (id. a 19.1, 19.2)**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.4**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 19.**

*(Fondo borse di studio per il Made in Italy)*

1. Al fine di diffondere la cultura d'impresa del *made in Italy* tra gli studenti e supportare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che decidono di progettare un'idea innovativa di impresa legata ai settori del *made in Italy* è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo, denominato "Fondo borse di studio per il *Made in Italy*", con una dotazione



di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'erogazione di borse di studio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede si provvede ai sensi dell'articolo 59. ».

---

## 19.5

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE, CROATTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « e favorire » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro. ».*

---

## Art. 20.

### 20.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « prodotti della storia del *made in Italy* » aggiungere le seguenti: « , delle imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. ».*

---

### 20.2

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI, CROATTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro della cultura,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato. ».

---

**20.3**

NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI, CROATTI

*Al comma 2, dopo le parole: « sono affidate » inserire le seguenti: « , in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano, ».*

---

**20.4**

CROATTI, NATURALE, NAVE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**20.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il *design* industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro. ».

---

**Art. 21.****21.1**

CROATTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**21.2**

CROATTI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « e immateriale » aggiungere le seguenti: « , nonché dei beni ambientali ».*

---

**21.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. ».

---

**Art. 22.****22.1 (id. a 22.2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**22.2 (id. a 22.1)**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**22.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « luoghi della cultura » aggiungere le seguenti: « , compresi gli itinerari di turismo esperienziale, ».*

---

**22.4**

FREGOLENT

*Al comma 1, dopo le parole: « della cultura », inserire le seguenti:  
« compresi gli itinerari di turismo esperienziale ».*

---

**22.5**

FREGOLENT

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 24.****24.1**

FREGOLENT

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**24.2**

FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*« b) all'articolo 14:*

*1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “La pubblicità effettuata in violazione di quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 2, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a 50.000 e la cessazione immediata della pubblicità”;*

*2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “L'erogazione da parte di centri estetici delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) è punita con la multa da euro 10.000 a euro 100.000”. ».*

---

**Art. 25.****25.1**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 1, dopo le parole: « e la creatività » aggiungere le seguenti: « , anche digitale, ».*

---

**25.2**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia ».*

---

**25.3**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « nonché i processi » aggiungere le seguenti: « di innovazione ».*

---

**25.4**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « inerenti a » aggiungere le seguenti: « arti figurative e arti applicate ».*

---

**25.5**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « arti visive » aggiungere le seguenti: « e cinematografia, ».*

---

**25.6**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: « immateriale » aggiungere le seguenti: « , turismo esperienziale ».*

---

**25.7**

FREGOLENT

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: « immateriale », inserire le seguenti: « turismo esperienziale ».*

---

**25.8**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: « immateriale » aggiungere le seguenti: « archivi, biblioteche e musei, ».*

---

**25.9**

FREGOLENT

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « artigianato artistico, » inserire le seguenti: « informazione e comunicazione, ».*

---

**25.10**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: « artigianato artistico » aggiungere le seguenti: « , informazione e comunicazione ».*

---

**25.11**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 6, dopo le parole: « da adottare » aggiungere le seguenti: « ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, ».*

---

**25.12**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:*

**« Art. 26.**

*(Registro delle imprese creative e culturali)*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata "registro delle imprese creative e culturali" (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.

2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.

3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.

4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pub-

blici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo. ».

---

**25.13**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere il comma 8.*

---

**25.14**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma. ».

---

**25.15**

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

« 8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle imprese culturali e creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

8-ter. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le imprese culturale e creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. ».

---



**Art. 26.****26.1 (id. a 26.2)**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**26.2 (id. a 26.1)**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**26.3**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Apportare le seguenti modificazioni:**a) al comma 1:**1) sostituire le parole « l'albo » con le seguenti: « il registro nazionale »;**2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle imprese e agli enti culturali e creativi la permanenza nel Registro. »;**b) sopprimere il comma 2;**c) al comma 3, sostituire le parole: « entro novanta » con le seguenti: « da adottare entro trenta »;**d) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »**Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Registro nazionale delle imprese culturali e creative di interesse nazionale ».*

---

**26.4**

LA MARCA

*Al comma 2, dopo le parole: « di valorizzare le imprese culturali e creative » aggiungere le seguenti: « che operano sia sul territorio nazionale, sia fuori dai confini dell'Italia per valorizzare l'eccellenza del *made in Italy* all'estero. ».*

---

**26.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**« Art. 26-bis.**

*(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)*

1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 25 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente". ».

---

**Art. 29.****29.1**

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**« Art. 29**

*(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il “Fondo per le imprese del settore creativo e culturale”, per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

*a)* promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

*b)* promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

*c)* favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

*d)* favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'*export*, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

*e)* incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

*f)* sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del de-

creto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 1;

b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

3. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.

4. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 2, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

5. Le risorse destinate al “Fondo per le piccole e medie imprese creative” di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati. ».

---

## 29.2

LA MARCA

*Al comma 1, dopo le parole: « promuove e sostiene gli investimenti effettuati sul territorio nazionale, » inserire le seguenti: « e sul territorio estero, qualora l'ente di provenienza italiana fosse riconosciuto nel suo valore di promotore del *Made in Italy* nel mondo, ».*

---

## 29.3

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, dopo le parole: « contributi in conto capitale » aggiungere le seguenti: « e in conto esercizio ».*

---

**29.0.1**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 29-bis.***(Distretti culturali e creativi)*

1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il Ministero della cultura è istituito un fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato "Fondo per i distretti culturali e creativi". Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.

3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o, in generale, del Paese. I distretti culturali e creativi sono legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.

4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico ovvero istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.

5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.

6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.

8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**29.0.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 29-bis.***(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)*

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e *know now* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di *voucher*, per agevolare l'acquisizione di consulenze di “manager culturali”, ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il *voucher* è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro trenta giorni all'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*. ».

**29.0.3**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 29-bis.***(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)*

1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle mino-



ranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. ».

---

### Art. 30.

#### 30.1

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Al comma 1, sostituire le parole: « imprese culturali e creative » con le seguenti: « imprese culturali, creative e creative digitali ».*

---

#### 30.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*« f-bis) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative; ».*

---

#### 30.0.1

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### « Art. 30-bis.

*(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)*

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e

per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

#### **Art. 30-ter.**

*(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)*

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: “o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione”.

#### **Art. 30-quater.**

*(Zone franche della cultura)*

1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti

possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate "Zone franche della cultura", anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi.

3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.

4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte comunali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**30.0.2**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 30-bis.**

*(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)*

1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: “o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati”;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione.” ».

**30.0.3**

SABRINA LICHERI, NATURALE, NAVE, CROATTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 30-bis.**

*(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)*

1. Alle imprese culturali e creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 25. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle imprese culturali e creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. ».

---

## Art. 31.

### 31.1

LA MARCA

*Al comma 1 dopo le parole: « e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani, » inserire le seguenti: « e da un rappresentante del settore turistico-imprenditoriale o culturale per ciascuna ripartizione estera ».*

### 31.0.1

LA MARCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### « Art. 31-bis.

*(Misure per incentivare il turismo)*

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti

delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;

b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;

c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**31.0.2**

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 31-bis.**

*(Fondo studi di fattibilità all'estero)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo denominato "Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza *made in Italy* della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 32.****32.1**

LA MARCA

*Al comma 1, dopo le parole: « ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni » aggiungere le seguenti: « di almeno 100 unità ».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ».*

**32.2 (testo corretto)**

FREGOLENT

*Al comma 2, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».*

---

**32.2**

FREGOLENT

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 12 milioni ».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 4, sostituire le parole: « 2 milioni » con le seguenti: « 12 milioni »;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

---

**Art. 33.****33.1**

FREGOLENT

*Sopprimere l’articolo.*

---

**33.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, CROATTI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « ne promuove lo sviluppo » con le seguenti: « promuove lo sviluppo delle manifestazioni fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva ».*

---

**33.3**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE, CROATTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere il terzo periodo;*



- b) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*
- c) *sostituire la rubrica con la seguente: « Sostegno al settore fieristico in Italia »;*
- d) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 33-bis.**

*(Sostegno ai mercati rionali)*

1. Attraverso specifici finanziamenti e incentivi per gli investimenti, sono promossi i mercati rionali quali luoghi che assolvono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59. ».

*Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea, dopo la parola: « 33, » inserire la seguente: « 33-bis, » e sostituire le parole: « in 23.200.000 per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 » con le seguenti: « in 28.200.000 per l'anno 2023, in 108.680.100 euro per l'anno 2024 »;*

b) *dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*« b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».*

---

### **33.4**

FREGOLENT

*Sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 34.****34.1**

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.***34.2**

GIACOBBE, FRANCESCHELLI, MARTELLA

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« 3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'*italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del *made in Italy* attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle *start up* innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**Art. 35.****35.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 35-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma

868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 37.

### 37.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia ».*

*Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: « e dei prodotti agroalimentari italiani ».*

---

### 37.2

FREGOLENT

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sede legale e operativa in Italia » aggiungere le seguenti: « e la cui produzione avvenga su territorio italiano ».*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: « sede legale e operativa in Italia » aggiungere le seguenti: « e la cui produzione avvenga su territorio italiano ».*

---

### 37.3

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

« a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come indicazioni geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili

sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

*a-bis*) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle indicazioni geografiche; ».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*alla lettera b) sostituire la parola: « attività » con la seguente: « azioni »;*

*alla lettera c):*

*sostituire le parole: « attività connesse » con le seguenti: « azioni connesse »;*

*sostituire le parole: « attività avverso » con le seguenti: « ogni azione avverso ».*

---

### 37.4

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Sopprimere il comma 3.*

---

### 37.0.1

TREVISI, NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 37-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle

foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

### **37.0.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 37-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**Art. 38.****38.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 38-bis.***(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)*

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale", con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**38.0.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 38-bis.***(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, spe-

cificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 39.

### 39.0.1

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 39-bis.

*(Istituzione Fondo "Successione d'impresa")*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il "Fondo a sostegno della successione d'impresa" con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie

di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formattizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

*b)* programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

*c)* progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

*a)* contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera *a)*;

*b)* finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera *b)*;

*c)* finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera *c)*.

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.



5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

### 39.0.2

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### « Art. 39-bis.

*(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)*

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

“2. Il Fondo è finalizzato:

a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi sto-

rici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente". ».

---

## **Art. 40.**

### **40.0.1**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **« Art. 40-*bis*.**

*(Disciplina dell'attività di ArtiTurismo)*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio artigiano presente sul territorio nazionale, le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 possono esercitare, in modo strumentale e accessorio rispetto all'attività principale, l'attività di ArtiTurismo.

2. L'attività di cui al comma 1 consiste:

a) nell'offrire ospitalità all'interno di alloggi ovvero in spazi aperti destinati alla sosta dei turisti;

b) nel somministrare pasti e bevande realizzati prevalentemente con prodotti propri o provenienti da altre imprese artigiane e agricole della zona;

c) nell'organizzare degustazioni con i prodotti indicati alla lettera b);

d) nell'organizzare attività ricreative, culturali, didattiche, connesse alla promozione e alla vendita dei propri prodotti.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è possibile utilizzare i locali dell'impresa artigiana. ».

---

**40.0.2**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 40-bis.**

*(Istituzione Fondo “Successione d’Impresa”)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il “Fondo a sostegno della Successione d’Impresa” con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d’impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all’elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d’impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell’impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell’attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l’attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all’interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l’impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti. ».

**40.0.3**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 40-bis.**

*(Istituzione Fondo “Successione d’impresa”)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il “Fondo a sostegno della successione d’impresa” con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.

2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d’impresa individuati al comma 4;

c) progetti e iniziative per il sostegno all’elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d’impresa in relazione alle seguenti finalità:

1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell’impresa, mediante una riconversione della produzione;

2) spese per progetti di modernizzazione dell’attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l’attivazione di un sistema di commercio elettronico;

3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

4) spese per progetti realizzati all’interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l’impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate ai sensi del comma 1 e seguenti, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.

5. Nell'ambito delle attività previste dai commi 1 e seguenti e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.

6. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può utilizzare le proprie società *in house* per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti. ».

---

## Art. 41.

### 41.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, sostituire le parole: « dell'origine » con le seguenti: « dell'effettiva origine ».*

---

**Art. 42.****42.0.1**

SCALFAROTTO, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 42-bis.**

*(Istituzione dell'ordine "Tesoro nazionale vivente")*

1. È istituito l'Ordine "Tesoro nazionale vivente", destinato a riconoscere una particolare attestazione alle persone fisiche e giuridiche che si distinguono per l'essere espressione e testimonianza del patrimonio culturale materiale e immateriale della Nazione. L'Ordine è retto da un Consiglio composto dal Ministro delle imprese del *made in Italy*, che lo presiede, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca. L'Ordine è composto da una unica classe, denominata Tesoro nazionale vivente. L'attestazione può riconoscersi in forma individuale, collettiva o conservativa. Il numero massimo di attestazioni per ogni anno è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentito il Consiglio dell'Ordine.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dell'Ordine. L'elenco degli appartenenti all'ordine è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di promozione e valorizzazione delle testimonianze presenti nell'Ordine. Il decreto di cui al precedente periodo può essere aggiornato con le medesime modalità entro il 31 dicembre di ciascun anno.

3. L'attestazione non può essere conferita ai senatori e ai deputati in carica, ovvero ai membri del Governo, ai sindaci, presidenti, consiglieri e membri della giunta comunali, provinciali e regionali, durante il proprio mandato. Incorre nella perdita dell'attestazione chi se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Consiglio dell'Ordine. Lo statuto dell'ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dell'Ordine.

4. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "Patrimonio culturale materiale e immateriale": prodotti ed espressioni culturali immateriali, come opere, brani musicali, tecniche ar-

tigianali, disegni, pitture, fotografie, grafiche, opere statuarie e scultoree, film, incisioni, mosaici, grafiche, tecniche industriali e agricole;

b) “Tesoro nazionale vivente”: persona fisica o giuridica designata come importante testimonianza del patrimonio culturale e immateriale della Nazione, in ragione dell’elevato e speciale livello di maestria raggiunto nel campo dell’arte o dei mestieri;

c) “nomina individuale”: provvedimento con cui la singola persona fisica o giuridica viene riconosciuta Tesoro nazionale vivente;

d) “nomina collettiva”: provvedimento con cui due o più persone fisiche che collaborano insieme riconoscendosi in una medesima denominazione che li identifichi come collettività o gruppo vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente;

e) “nomina conservativa”: provvedimento con cui due o più persone giuridiche, la cui attività si distingue per l’essere espressione di un’organizzazione complessa e strutturata, vengono riconosciute Tesoro nazionale vivente. ».

---

## Art. 43.

### 43.1

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Al comma 1, dopo le parole: « prodotti artigianali e industriali tipici » inserire le seguenti: « e a marchio storico, nel caso di imprese titolari di marchi storici iscritti al Registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 ».*

---

## Art. 45.

### 45.1

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*« g) le regole specifiche per l’etichettatura, anche digitale, del prodotto. ».*

---



**45.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:*

« g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto. ».

---

**Art. 46.****46.1**

FREGOLENT

*Al comma 1, sostituire le parole: « 3 milioni di euro » con le seguenti: « 10 milioni di euro ».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

**46.0.1 (id. a 56.0.1)**

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 46-bis.**

*(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)*

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea. ».

---

## Art. 47.

### 47.1

FREGOLENT

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « , anche attraverso un soggetto gestore, ».*

*Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).*

---

### 47.2

NAVE, NATURALE, SABRINA LICHERI

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « distribuzione commerciale » inserire le seguenti: « o fornitura ».*

---

**47.0.1**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 47-bis.***(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)*

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

**47.0.2**

NATURALE, SABRINA LICHERI, NAVE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 47-bis.***(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2024, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (*QR code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web*

istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

---

## Art. 48.

### 48.1

FREGOLENT

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1. ».*

---

## Art. 50.

### 50.1

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

*Al comma 1, dopo le parole: « operatori della giustizia, » inserire le seguenti: « ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria, ».*

---

## Art. 55.

### 55.1

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 56.****56.1**

FREGOLENT

*Sopprimere l'articolo.***56.0.1 (id. a 46.0.1)**

FRANCESCHELLI, MARTELLA, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***« Art. 56-bis.***(Valorizzazione della infrastruttura della Qualità)*

1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

c) evitare l'accREDITAMENTO di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (*Scheme Owners*) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante volto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della "Qualità Accreditata" e prevedendo il controllo di tutte le certifica-

zioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea. ».

---

## **Art. 57.**

### **57.1**

FREGOLENT

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: « soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del ».*

---

### **57.0.1**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **« Art. 57-bis.**

*(Finanza complementare per le PMI)*

1. Il sistema camerale istituisce una rete di “Centri di servizi per la finanza complementare” finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo. ».

---

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Lunedì 18 dicembre 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 27**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**CANTÙ**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI COMITATO MACULA, UNIONE ITALIANA CIE-  
CHI E IPOVEDENTI ETS-APS, ASSOCIAZIONI PAZIENTI MALATTIE OCULARI, LEGA  
DEL FILO D'ORO E RETINA ITALIA ODV SUL DISEGNO DI LEGGE N. 483 (TU-  
TELA PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE OCULARI CRONICO-DEGENERATIVE)*

**Plenaria**

**144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**CANTÙ**

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei  
diritti delle persone con disabilità (n. 101)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 1 e 2, comma  
2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)

Il relatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) richiama innanzitutto la disciplina di delega alla base dello schema di decreto

legislativo in titolo, recata dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227. Specifica quindi i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge n. 227, che prevedono l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

L'istituzione del Garante è quindi disposta dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale ne definisce la natura di organo indipendente e collegiale.

Il successivo articolo 2 reca disposizioni relative alla composizione collegiale del Garante, ai requisiti e al regime delle incompatibilità dei componenti, nonché alla disciplina della relativa nomina e alla durata in carica.

L'articolo 3 istituisce l'Ufficio del Garante, disciplinando il relativo personale e l'utilizzo di altri soggetti. Prevede inoltre che il Garante adotti con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni, contabilità nonché un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio del Garante.

Le competenze del Garante sono definite analiticamente dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 reca la disciplina relativa ai procedimenti speciali di cui il Garante è parte.

L'articolo 6 prevede la possibilità del Garante di ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proprie proposte.

L'articolo 7 provvede alla determinazione degli oneri finanziari e alla relativa copertura.

Aggiunge quindi alcune riflessioni sull'opportunità di un approccio alle disabilità teso ad agevolare un'integrazione autentica delle persone. Il Garante nazionale può pertanto svolgere un ruolo importante ai fini della riduzione delle situazioni di disagio, pur in un contesto reso difficile, in numerose realtà territoriali, dalla mancanza di strutture. Un ulteriore motivo di riflessione è costituito dal rischio di sovrapposizioni con altri soggetti istituzionali titolari di attribuzioni in materia di disabilità.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) suggerisce di valutare lo svolgimento di audizioni, con particolare riferimento al possibile contributo dell'ANCI, in considerazione della previsione di provvedimenti del Garante volti a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Questi sono infatti spesso impediti dalla persistente mancanza di risorse.

La presidente CANTÙ rammenta il termine per l'espressione del parere, suggerendo la possibilità di richiedere specifici contributi scritti, idonei all'approfondimento della materia in tempi ragionevolmente rapidi.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) chiede di intervenire in sede di discussione generale.



La presidente CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) fa presente che è in corso di svolgimento un approfondimento relativo all'ordine dei lavori, mirato al prosieguo dell'atto del Governo in titolo.

La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) esprime la volontà di richiedere la convocazione dell'Ufficio di Presidenza, con riguardo alle modalità della trattazione.

La presidente CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) valuta favorevolmente la proposta, osservando che la convocazione dell'Ufficio di Presidenza darà inoltre modo di valutare l'avvio della trattazione di diverse proposte legislative di particolare rilevanza per la collettività.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) riconosce l'utilità dell'istituzione del Garante nazionale, richiamando tuttavia l'attenzione sull'opportunità di approfondire gli aspetti connessi alla possibile duplicazione dei compiti attribuiti a soggetti istituzionali diversi relativamente alle medesime aree d'intervento. Segnala inoltre la necessità di tenere conto del parere del Consiglio di Stato. Ritiene infine condivisibile la proposta del senatore Mazzella in ordine alla programmazione di un ciclo di audizioni.

La presidente CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) rileva l'inopportunità dello svolgimento di un confronto sul merito in assenza del rappresentante del Governo, ferma restando la più ampia possibilità di partecipazione al dibattito.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) condivide quanto già espresso circa l'utilità di procedere allo svolgimento di audizioni, che può avvenire anche in tempi contenuti.

La presidente CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), richiamando l'esigenza di uno svolgimento ordinato dell'esame, ribadisce che il termine per l'espressione del parere è posto al 16 gennaio. Fatta poi presente l'esigenza del massimo rispetto per le prerogative dei Gruppi di opposizione, osserva che l'esame della Commissione, finalizzato alla trasmissione di un parere al Governo, ha peraltro carattere sostanzialmente consultivo. Nel caso specifico, esso comporta livelli di complessità notevoli, in considerazione della presenza di contenuti rilevanti negli ambiti sanitario, sociale, istituzionale e giuslavoristico.

In questo ambito, è particolarmente apprezzabile il contributo costruttivo di parte delle opposizioni, volto alla riflessione concernente l'ordine dei lavori. Tale riflessione potrà utilmente concludersi nella seduta già convocata per domani e, su tale base spetterà alla Presidenza la determinazione rispetto alle richieste di svolgimento di audizioni. Resta peraltro la possibilità di acquisire contributi scritti da

soggetti qualificati, che potranno costituire materiale di grande rilevanza in primo luogo per le valutazioni del relatore, nonché funzionale al pieno rispetto dei tempi assegnati alla Commissione.

Successivamente alla conclusione del dibattito sull'ordine dei lavori, si potrà procedere allo svolgimento della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,05.*



